

Oggetto: conferimento di incarico per la difesa e rappresentanza in giudizio nella causa pendente dinanzi al T.A.R. Abruzzo-sede di Pescara, R.G. 232/18, promossa ex articolo 120, comma 2 bis, c.p.a. da Deco SpA nei confronti di Ecolan Spa (resistente) e Cogesa SpA (controinteressata).

L'Avv. Vincenzo Cesidio MARGIOTTA nato a Popoli (PE) 10 agosto 1970 e residente in Pratola Peligna (AQ) quale legale rappresentante p.t. del COGESA SpA con sede legale in Sulmona Località Noce Mattei. P.IVA 01400150668, ricevuta l'informativa e prestato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge

Premesso e considerato che:

- la Società ha rilevato l'esigenza di costituirsi in giudizio per vedere tutelati i propri diritti e interessi; a tale fine è necessario ricorrere a un legale esterno, in considerazione del fatto che la Società non dispone al proprio interno di personale sufficiente e adeguato e, pertanto, è impossibilitata a operare con risorse proprie;

Conferisce

all'Avv. Stefano DI NINO, nato a Popolo il 05-11-1985, C.F. DNNSFN85S05G87C, P.IVA 02017070661, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona con Studio in Pratola Peligna (AQ) alla via Indipendenza n.2

di seguito "Professionista", l'incarico professionale di assistenza, rappresentanza e difesa nella controversia di seguito indicata:

- Ricorso ex art. 120, comma 2 bis

Pattuisce

con il predetto Professionista, che sottoscrive per integrale accettazione il presente atto, quanto segue.

Art. 1. Oggetto e modalità di esecuzione

1.1 L'incarico è conferito per un solo grado di giudizio.

1.2 Il Professionista si obbliga ad eseguire la prestazione secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche.

1.3 Qualora si rendesse necessario e salva diversa indicazione della Società, il Professionista potrà ricorrere alla nomina di avvocati domiciliatari, individuandoli nella propria rete di referenti. In tali casi, il Professionista a cui è stato conferito l'incarico rimarrà unico responsabile nei confronti della Società.

1.4 Gli avvocati domiciliatari nominati dal Professionista fattureranno direttamente a quest'ultimo, con oneri a carico del Professionista stesso.

1.5 In ogni caso il Professionista sarà ritenuto responsabile di ogni attività posta in essere dai propri collaboratori.

1.6 Nel caso in cui il Professionista ritenga opportuna la nomina di un consulente tecnico di parte, dovrà sottoporre la richiesta alla Società che, ove condivide la proposta, ne autorizzerà la nomina per iscritto.

1.7 All'esito del giudizio con sentenza sfavorevole alla Società, il Professionista dovrà fornire una sintetica relazione che indichi la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione. Il Professionista dovrà, altresì, fornire in forma scritta istruzioni e direttive necessarie per ottemperare alla pronuncia giurisdizionale e prevenire pregiudizi per la Società.

1.8 Nell'ipotesi di sentenza sfavorevole alla Società con condanna alla liquidazione delle spese di giudizio, il Professionista contatterà immediatamente l'avvocato di controparte, a cui dichiarerà la disponibilità della Società a procedere in maniera tempestiva alla liquidazione delle stesse, in coerenza con i principi del Codice Deontologico forense che regolano il rapporto di colleganza. Al riguardo, sarà cura del Professionista reperire ogni dato utile ad effettuare tale adempimento; l'omesso adempimento potrà generare responsabilità in capo al professionista in relazione alle conseguenti maggiori spese sopportate dalla Società, fermo restando che il professionista sarà tenuto a segnalare al competente Consiglio dell'Ordine eventuali condotte poste in essere dal legale di controparte in violazione del Codice Deontologico forense.

Art. 2. Corrispettivo

2.1 Il corrispettivo verrà stabilito secondo quanto previsto nei valori medi dei compensi professionali, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, le altre spese non imponibili, a fronte di esibizione della attestazione di pagamento, e precisamente: a) Contributo unificato; b) Marche da bollo; c) Diritti di notifica; d) Imposta di registro.

2.2 Ove sia necessario sostenere spese per la domiciliazione e per il perfezionamento della procura alle liti, le stesse sono a totale carico del legale incaricato.

2.3 In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto nella misura del 30%, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, le spese non imponibili documentate di cui al punto 2.1.

2.4 In caso di revoca del mandato da parte delle Società, verrà riconosciuto un compenso pari al 50% di quello pattuito, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate di cui al punto 2.1.

2.5 Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o di transazione della controversia, il compenso rimane quello già pattuito oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate di cui al punto 2.1.

Art. 3. Fatturazione e modalità di pagamento

3.1 Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente indicato preventivamente dal professionista. Il Professionista dichiara che il conto corrente che indicherà è appositamente dedicato alle commesse pubbliche, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati dichiarati.

Art. 4. Obblighi di riservatezza e di tracciabilità dei flussi finanziari

4.1 Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente incarico.

4.2 L'obbligo precedentemente illustrato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente incarico, mentre è escluso per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4.3 Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento dei danni sofferti dalla Società stessa.

4.5 Il Professionista si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

4.6 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. in tema di protezione dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima dell'accettazione del presente incarico – le informazioni di cui all'articolo 13 del menzionato Decreto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente incarico.

4.7 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti per l'esecuzione del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4.8 I rispettivi dati relativi al presente incarico saranno trattati dalle parti in ottemperanza agli obblighi di legge, per finalità legate all'esecuzione dello stesso incarico.

4.9 La trasmissione dei dati dal Professionista alla Società avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

4.10 Il Professionista assume, con la sottoscrizione della presente, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. La violazione di tali obblighi determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 5. Dichiarazioni del Professionista

5.1 Il Professionista dichiara:

- la sussistenza dei requisiti previsti nel Regolamento e richiesti ai fini della presentazione della domanda di iscrizione;
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità rispetto al presente incarico, secondo quanto previsto dal Regolamento, dall'ordinamento deontologico e professionale;
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste nel Modello 231 della Società. Il Professionista si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con il citato Codice Etico e con il Modello 231, per le parti applicabili, e comunque si impegna a tenere una condotta tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni di detto Decreto Legislativo e dalle norme dallo stesso richiamate. La violazione degli obblighi sopra richiamati determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni;
- di accettare integralmente quanto stabilito con riguardo a contenuto, tempi e modalità di fatturazione per l'attività svolta;
- di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale;
- di essere dotato, al momento del conferimento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso, di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell'incarico stesso.

5.2 Il Professionista dichiara, inoltre, di impegnarsi a svolgere diligentemente tutte le attività connesse alla rappresentanza e assistenza in giudizio della Società, nel rispetto dei vincoli del mandato, nonché:

- di aggiornare tempestivamente la Società con ogni informazione relativa al giudizio, fino a definizione e fatturazione dello stesso, avendo cura, altresì, di inviare copia degli atti e della corrispondenza intercorsa con controparte, con esclusione di quelle a carattere riservato tra avvocati;
- di garantire la massima tempestività nell'approntamento e nel deposito degli atti difensivi, nonché l'effettiva partecipazione alle udienze;
- di restituire alla Società, su richiesta della medesima, al termine dell'incarico, tutta la documentazione a suo tempo consegnatagli, nonché la documentazione di interesse relativa alla causa per la quale è stato conferito l'incarico.

Art. 6. Clausola risolutiva espressa

- 6.1** Le parti convengono che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, in caso di:
- violazione degli obblighi di riservatezza; - violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità delle disposizioni vigenti; - inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs 231/2001, delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della Società.
- 6.2** Costituisce, altresì, causa di risoluzione dell'incarico conferito la cancellazione dall'Elenco degli avvocati.

Luogo, Sulmona Data, 30 luglio 2018

Per COGESA SpA

COGESA S.p.A.
Amministratore Unico
Avv. Vincenzo Margiotta

Il Professionista

Avv. 